

**Ricorso del signor Giampaolo Cordiale contro il Parlamento europeo, proposto il 31 ottobre 1995**

(Causa T-205/95)

(96/C 16/35)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Il 31 ottobre 1995, il signor Giampaolo Cordiale, già agente temporaneo presso il Parlamento europeo (Gruppo ELDR), con gli avvocati Jean-Noël Louis del foro di Bruxelles e Alberto Panuccio, del foro di Reggio Calabria, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sarl Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare infondato il rigetto — implicito — del reclamo 22. 03. 1995 del ricorrente, ed annullarlo;
- dichiarare fondata e legittima la richiesta di corresponsione delle indennità fatta dal ricorrente, perché riconosciuta dallo stesso resistente con suo documento e, quindi, condannare il resistente al pagamento delle somme dovute;
- condannare il resistente al pagamento delle spese di causa ed agli onorari di difesa.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, agente temporaneo distaccato presso il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, a Roma, contesta la legittimità della decisione 9 marzo 1995 dell'Ufficio del Gruppo ELDR del Parlamento europeo, con la quale è stato negato il suo diritto all'indennità di trasferta (indennità di soggiorno a Roma, oltre le spese di viaggio) prevista dalla decisione dell'Ufficio di presidenza di detta istituzione e comunicata a tutti i membri dell'ufficio predetto con lettera circolare del Segretario Generale 20 ottobre 1988.

La decisione impugnata precisava che la divisione Personale non aveva mai ricevuto la documentazione relativa da parte del Gruppo, ivi compresa una domanda di messa a disposizione del ricorrente presso un'amministrazione italiana e che, in mancanza di tale richiesta, era impossibile regolarizzare la sua situazione a posteriori.

In via preliminare il ricorrente segnala il comportamento colpevole dell'ELDR che ha dato luogo alla mancata corresponsione delle indennità dovutegli da parte della Direzione generale Personale. Viene ribadito a questo riguardo che il diritto a percepire l'indennità controversa è sorto nel momento in cui l'ELDR ha accettato, formalizzato e regolamentato lo scambio tra il ricorrente ed il funzionario italiano che nel frattempo gli è subentrato a Bruxelles. Non occorre altro, quindi, che la comunicazione del segretario dell'ELDR alla Direzione generale Personale, Bilancio

e Finanze del Parlamento europeo. Tale comunicazione non è stata data a suo tempo per errore o dimenticanza del funzionario preposto.

Il ricorrente sostiene a questo riguardo che non è possibile affermare che il suo distacco a Roma sia un accordo privato basato sulla risoluzione del 20 ottobre 1988, senza alcuna implicazione finanziaria per il Gruppo, quando esiste un impegno scritto, preciso ed inequivocabile, secondo cui il ricorrente stesso sarebbe restato sotto il regime comunitario, mentre l'amministrazione italiana avrebbe dovuto provvedere per quanto riguardava il funzionario nazionale che lo doveva sostituire a Bruxelles.

**Ricorso della regione fiamminga contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 27 novembre 1995**

(Causa T-214/95)

(96/C 16/36)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Il 27 novembre 1995 la regione fiamminga rappresentata dall'avvocato L. Merckx, del foro di Bruxelles, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione della Commissione 26 luglio 1995 concernente l'aiuto accordato dalla regione fiamminga alla compagnia belga Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV;
2. condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

- Insufficiente motivazione relativamente all'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE, per quanto riguarda l'alterazione della concorrenza e il pregiudizio del commercio tra Stati membri.
- Violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE, in quanto l'aiuto di irrilevante entità non pregiudica il commercio tra Stati membri.
- Insufficiente motivazione relativamente all'esenzione concessa dalla ricorrente per aiuti di limitata entità nel settore dell'aviazione (GU 1994, C 350, pag. 5).
- Insufficiente motivazione relativamente all'applicazione dell'art. 92, n. 3, sub c), del Trattato CE.
- Violazione dell'art. 92, n. 3, sub c), del Trattato CE.